

Studio Legale
Mancusi Persico & Associati
Corso di Francia 178
00191 Roma
Tel. 06.36303130 fax 06.36303460
E mail: mancusi.persico@libero.it

CORTE DI APPELLO DI ROMA

ATTO DI CITAZIONE IN RINVIO

Per: ITALGASBETON I s.r.l. (p. IVA 01716680606, in prosieguo ITALGASBETON) con sede in Anagni (Frosinone) Via Osteria della Fontana snc in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante ing. Ulderico Ceccarelli in virtù dei poteri attribuiti dallo statuto sociale, rappresentata e difesa dall'Avv Piero Mancusi (C.F. MNCPRI42A08H501O, p.e.c pieromancusi@ordineavvocatiroma.org) e dall' Avv. Antonella Persico (C.F. PRSNNL60E66F839N, p.e.c. antonellapersico@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma c.so di Francia 178, giusta procura in calce al presente atto .

Si chiede di ricevere le comunicazioni e notifiche a mezzo pec agli indirizzi di cui in epigrafe, oppure a mezzo fax al n. 06.36303460, ovvero a mezzo e-mail al seguente indirizzo : mancusi.persico@libero.it

Contro:

Generali Italia s.p.a (avente causa di INA-ASSITALIA S.p.A.) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Mogliano Veneto via Marocchesa 14 (cf 00409920584 - p.iva 00885351007), nonché elettivamente domiciliata in Roma via Guido Reni 56 presso il difensore costituito in Cassazione Avv. Stefano Gregorio;

Allianz s.p.a (già Riunione Adriatica di Sicurtà RAS spa) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Trieste (cap 34123) Largo Ugo Imeri 1 (cf e p.iva 0502326309639), nonché elettivamente domiciliata in Roma via Guido Reni 56 presso il difensore costituito in Cassazione Avv. Stefano Gregorio

Unipolsai Assicurazioni s.p.a (già Fondiaria Sai spa) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bologna via Stalingrado 45 (cf e p.iva 00818570012), nonché elettivamente domiciliata in Roma via Guido Reni 56 presso il difensore costituito in Cassazione Avv. Stefano Gregorio

e nei confronti di:

Banca Nazionale del Lavoro spa – rappresentante di BNP Paribas S.A.- in persone del legale rappresentante pro tempore , con sede in Roma via Vittorio Veneto 119 (c.f e p.iva 09339391006), nonché elettivamente domiciliata in Roma via Val Gardena n. 3 presso il difensore costituito in Cassazione avv. Lucio De Angelis

Per il giudizio di rinvio in appello

a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 668 in data 18.1.2016

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

- 1.** La società Italgasbeton I srl (in prosieguo Italgasbeton) è una società commerciale che ha per oggetto sociale la produzione di calcestruzzo cellulare autoclavato e gestisce a tal fine uno stabilimento industriale nel comune di Anagni (FR). A copertura dei danni derivanti dall'esercizio della propria attività, la Italgasbeton stipulò il contratto di assicurazione n. 151/0043557 con tre coassicuratori: Fondiaria Sai spa (ora Unipol Sai spa), Allianz spa e Generali Italia spa. Il contratto prevedeva un vincolo di polizza in favore di Banca Nazionale del Lavoro BNL spa (in prosieguo BNL), in virtù di due finanziamenti erogati alla Italgasbeton.
- 2.** Il 18.7.2007 nello stabilimento di Anagni scoppiò una delle autoclavi per la produzione del calcestruzzo cellulare autoclavato, causando la morte di uno degli operai della Italgasbeton; come si legge nel Verbale dei Vigili del Fuoco e nella perizia svolta in sede penale, **l'autoclave n. 5 scoppiò, ruppe i fermi di ancoraggio immessi nelle fondazioni di calcestruzzo armato, proiettò il robusto e pesante coperchio di acciaio di oltre 2 metri di diametro, a circa 40 metri di distanza, con una spinta tale da divellere e abbattere travi, colonne, capriate di copertura e copertura stessa del capannone, nonché espulse - proprio come avviene per un razzo - a circa 70 metri di distanza il suo cilindro d'acciaio del diametro di metri 2,650 e lungo 32 metri** (v. doc. cit. in atti e, in particolare, la perizia penale, pag.4, 5, 7 e 8).
- 3.** A causa dello scoppio dell'autoclave gli impianti industriali e gli altri beni aziendali subirono ingentissimi danni, quantificati nella misura di complessivi euro 7.400.000,00 dalla perizia contrattuale del 14 luglio 2008, espletata in adempimento della procedura contrattuale prevista a tal fine nella polizza assicurativa.
- 4.** La Italgasbeton chiedeva pertanto ai tre coassicuratori il pagamento dell'indennizzo dovuto in virtù della polizza e nella misura accertata con la detta perizia contrattuale.
- 5.** Con atto di citazione, notificato il 5 novembre 2008, i tre coassicuratori, convenivano in giudizio l'Italgasbeton e la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.,

proponendo domanda di accertamento negativo dell'indennizzabilità del sinistro occorso il 18 luglio 2007, sostenendo che l'accaduto, oggetto d'indagini anche penali, non rientrava nei rischi di cui alla polizza n.151/0043557, stipulata dalla società Italgasbeton con vincolo a favore della Banca Nazionale del Lavoro, perché non rappresentava uno scoppio previsto e coperto dalla medesima polizza, traendo origine dal mal progettato e realizzato sistema di chiusura di una delle autoclavi (di produzione di manufatti in calcestruzzo cellulare autoclavato) operanti nello stabilimento, che aveva ceduto prima del raggiungimento al suo interno della pressione ordinaria di esercizio.

- 6.** Si costituiva la società Italgasbeton, resistendo alla pretesa avversaria e proponendo al contempo domanda riconvenzionale, volta all'accertamento positivo dell'indennizzabilità del sinistro, con correlata condanna delle società attrici al pagamento in favore di essa società Italgasbeton dell'indennizzo dei danni conseguenti, che, senza contestazioni di sorta e con effetto vincolante per i contraenti, **la perizia contrattuale del 14 luglio 2008 espletata ex artt.17 e 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione, aveva determinato nella misura di complessivi euro 7.400.000,00 (settemilioniquattrocentomila/00); oltre agli interessi legali ed il maggior danno per il ritardato pagamento dell'indennizzo.**

Sosteneva, infatti, da un canto, che il sinistro doveva ritenersi coperto dall'assicurazione, trattandosi di un evento fisico di **scoppio dell'autoclave** per eccesso di pressione interna di fluidi, per l'appunto previsto e coperto dalla polizza assicurativa, e, d'altro canto, deduceva l'inapplicabilità del vincolo di polizza a favore della Banca Nazionale del Lavoro, ex art. 2742 c.c., evidenziando tra l'altro di avere provveduto nel frattempo a ripristinare a sua cura e spese – con il decisivo ausilio delle proprie maestranze - l'impianto industriale danneggiato, all'infuori dell'autoclave scoppiata, per l'appunto commissionata al produttore, ma non ancora consegnata.

- 7.** Si costituiva anche la convenuta Banca Nazionale del Lavoro, deducendo e chiedendo che l'indennizzo dei danni subiti dalla Italgasbeton s.p.a. dovesse essere corrisposto ad essa Banca in ragione del vincolo di polizza a suo favore.
- 8.** Con sentenza n.18840/2010, depositata in data 23 settembre 2010, il Tribunale di Roma –Sezione XIII - Dott. R. Parziale - accoglieva la domanda della società

Italgasbeton e rigettava invece le domande delle altre parti. Per l'effetto, condannava le Società assicuratrici Ina Assitalia s.p.a. , Fondiaria Sai s.p.a. ed Allianz s.p.a., nei limiti delle rispettive quote di coassicurazione, a pagare alla società Italgasbeton s.p.a. la complessiva somma di euro 6.440.000,00. Le spese di lite venivano regolate secondo il principio di soccombenza quanto al rapporto tra la società Italgasbeton e le società assicuratrici, mentre venivano compensate quanto al rapporto tra queste ultime società e la Banca Nazionale del Lavoro.

All'esito di un argomentato esame dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, il Tribunale accertava: che il sinistro occorso nello stabilimento della società Italgasbeton, in Anagni, consistito nel rovinoso scoppio dell'autoclave n. 5 per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione, né ad effetti del gelo o del colpo di ariete, rientrava nei rischi coperti dalla polizza; che la società Italgasbeton aveva stipulato con l'Assicurazione, in ottemperanza e in esecuzione dei contratti di finanziamento intercorsi con la Banca Nazionale del Lavoro, segnatamente e funzionalmente collegati a quella polizza da apposita Convenzione, nota e condivisa dalla stessa Assicurazione.

A fondamento della propria decisione il Tribunale osservò che : i) il contratto di assicurazione copriva i danni causati “ da scoppio” di macchinari, quale che fosse la causa e quindi tanto nel caso di scoppi dovuti a pressione eccedente quella normale di esercizio, quanto nel caso di scoppi dovuti a difetto dei materiali ; ii) che una diversa interpretazione del contratto di assicurazione non era possibile perché , da un lato, sarebbe stata incoerente con lo scopo voluto dalle parti, che era quello di proteggere l'impianto contro tutti i rischi di scoppio, come si desumeva dal contratto di finanziamento stipulato tra Italgasbeton e BNL (nel quale la prima aveva assunto verso il finanziatore l'obbligo di assicurare l'impianto oggetto di garanzia ipotecaria contro il rischio di scoppi di qualsiasi tipo); dall'altro perché avrebbe privato di ogni efficacia il contratto dal momento che se per “scoppio” si fosse inteso solo quello causato da una pressione eccedente quella normale di esercizio, mai nessuno scoppio sarebbe stato indennizzabile : la anomala pressione di esercizio, infatti, costituiva un vizio intrinseco della cosa assicurata, del quale già l'art. 1906 cc escludeva la indennizzabilità.

Quindi, dopo aver precisato che la perizia contrattuale espletata aveva quantificato i danni prodotti dal sinistro in euro 7.400.000,00 e che ex art. 12, lettera g, delle Condizioni Generali di polizza andava escluso solo il danno subito dalla sopraindicata

autoclave , pari ad euro 480.000,00, determinava l'indennizzo dovuto nella misura di complessivi euro 6.920.000,00, (ma a pag. 29 della sentenza e nel dispositivo, per evidente errore materiale di calcolo indicava in € 6.440.000,00 l'entità del danno complessivo risarcibile).

In ragione dell'accertato ripristino a cura e spese della società Italgasbeton dell'impianto industriale danneggiato, esclusa l'autoclave esplosa (n. 5), nonché del rilievo che la clausola di vincolo della polizza assicurativa a favore della Banca Nazionale del Lavoro era sostanzialmente riproduttiva della norma dell'art. 2472 c.c. in tema di surrogazione dell'indennità alla cosa, argomentava che alla società Italgasbeton e non alla BNL era dovuto quell'indennizzo, da corrispondersi dalle società assicuratrici nella misura di complessivi euro 6.920.000,00 .

9. La sentenza di primo grado veniva appellata dai tre assicuratori che riproponevano la questione della non indennizzabilità del sinistro nonché contestavano la misura dell'indennizzo liquidato dal Tribunale.

10. Si costituiva in appello Italgasbeton contestando e ritenendo totalmente infondati tutti e cinque i motivi di gravame e proponendo formale appello incidentale sul *quantum debeatur* determinato dalla sentenza del Giudice Unico del Tribunale di Roma, sostenendo correttamente che l'indennizzo dovuto doveva essere quello stabilito dalla perizia contrattuale nella misura di Euro 7.400.000,00 oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria e rilevando comunque l'errore materiale di calcolo commesso dal Tribunale laddove a pag 29 e nel dispositivo della sentenza aveva quantificato in € 6.440.000 l'entità complessiva dell'indennizzo, in tal modo detraendo due volte dall'indennizzo concordato nella perizia il danno subito dalla sopraindicata autoclave , pari ad euro 480.000,00 $(7.400.000,00 - 480.000,00 = 6.980.000,00 - 480.000,00 = 6.440.000,00)$.

Inoltre la Italgasbeton deduceva che **l'indennizzo dei danni conseguenti al sinistro in oggetto era stato accertato nella misura di complessivi euro 7.400.000,00 dalla perizia contrattuale del 14 luglio 2008, espletata ai sensi degli artt. 17 e 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione, disciplinanti il procedimento di valutazione del danno** (v. perizia cit. e relativi allegati in atti).

Tale accertamento tecnico era ed è incontestabilmente **vincolante per le parti** contraenti la polizza assicurativa, posto che per espressa previsione del citato art. 18

delle Condizioni Generali di Assicurazione i risultati delle operazioni peritali, relativi alle operazioni di verifica e di stima del danno, *“sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, nonché violazione dei patti contrattuali (impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno)”*.

Si versa, in tutta evidenza, in ipotesi di perizia contrattuale, fonte di integrazione negoziale, in cui le parti devolvono a periti terzi, scelti per la loro particolare competenza tecnica, il compito di formulare un accertamento tecnico, che preventivamente si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro volontà contrattuale, con correlata ed esplicita previsione di impugnabilità solo attraverso le tipiche azioni contrattuali di annullamento per vizi del consenso (errore, violenza o dolo) e di risoluzione per inadempimento.

In termini, era l’orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui nella perizia contrattuale, ossia quando le parti deferiscano ad uno o più terzi di formulare un apprezzamento tecnico, che esse parti si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro volontà negoziale (v. tra le tante, Cass. n. 13436 del 2005; n. 10023 del 2005 e n. 9996 del 2004), la decisione dei periti è impugnabile soltanto attraverso le tipiche azioni di annullamento e di risoluzione per inadempimento dei contratti (v. tra le tante, Cass. n. 5678 del 2005, n. 14015 del 2002, n. 1721 del 1998 e n. 3791 del 1995).

Le società assicuratrici non avevano mai impugnato l’anzidetta perizia, che, per l’appunto, senza disconoscimenti o contestazioni di sorta, avevano esplicitamente richiamato nell’atto introduttivo di lite.

Né tanto meno l’avevano impugnata attraverso gli esclusivi mezzi dell’azione di annullamento per vizio del consenso e/o dell’azione di risoluzione per inadempimento, non avendo le società assicuratrici né dedotto né fatto valere ai fini di annullamento e/o di risoluzione la eventuale ricorrenza di un consenso viziato e/o di un adempimento, relativamente alla perizia contrattuale del 14 luglio 2008, ma essendosi limitate ad affermare che per principio indennitario (artt. 1904, 1905, 1908, 1909 e 1910 c.c.) o per clausola contrattuale (art. 12, lett. g) delle Condizioni Generali di Assicurazione) l’indennizzo assicurativo debba essere contenuto in più limitata misura.

L'indennizzo, dunque, così come accertato e quantificato dalla perizia contrattuale, non poteva essere posto a discussione, a nulla rilevando le inammissibili difese aggiuntive eccezioni e domande, che le società assicuratrici avevano dapprima formulato in primo grado, successivamente all'atto di citazione del novembre 2008, e poi riproposto in sede di gravame con l'atto di appello.

11. Si costituiva in appello la Banca Nazionale del Lavoro SpA proponendo anch'essa appello incidentale e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “**1)** rigettare l'appello principale proposto dalle società assicuratrici INA ASSITALIA SpA, Fondiaria SAI SpA e Allianz SpA fatta eccezione in parte per i quinto motivo; **2)** accogliere l'appello incidentale proposto dalla BNL SpA e in riforma parziale della sentenza impugnata, dichiarare che l'indennizzo assicurativo spetta per intero ed esclusivamente alla Banca stessa, e che in base alla perizia contrattuale l'indennizzo ammonta ad €. 7.400.000,00 oltre interessi legali dal 14.7.2008 o in subordine dal 5.11.2008 con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado del giudizio.

12. Dopo aver trattenuto in decisione il giudizio la Corte di Appello con ordinanza depositata in data 5.3.2013 rimetteva la causa sul ruolo in istruttoria, disponendo l'espletamento di una CTU nominando l'Ing. Andrea Ricciardi., a cui poneva i seguenti quesiti:

a) *“Dica il CTU, esaminati gli atti del presente giudizio e del giudizio penale e, se occorra, svolti tutti gli accertamenti che riterrà del caso – se l'autoclave n. 5 per cui è processo ebbe a scoppiare – nell'accezione di repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna – e, in caso affermativo, per quali cause; - se la pressione interna abbia superato l'imprevisto (pressione di esercizio), che il c.t.u. vorrà descrivere e illustrare, per il macchinario per cui è processo; - quale pressione interna era necessaria e sufficiente per provocare lo scoppio dell'autoclave e se la detta pressione era superiore, e che in termini, assoluti o percentuali, rispetto alla pressione di esercizio; - quale intervallo di tempo intercorse tra l'aumento della pressione interna e l'ipotizzato scoppio; - se tale intervallo di tempo poteva essere rilevato e registrato con precisione dal sistema computerizzato di controllo della cottura del calcestruzzo all'interno dell'autoclave; - se l'acciaio della flangia di sicurezza dell'autoclave aveva spessore e composizione chimica idonei agli sforzi da sopportare e/o fossero presenti vizi strutturali; - quantifichi il danno subito da Italgasbeton”.*

b) *“Se la Italgasbeton usando la normale diligenza avrebbe potuto rilevare che l'acciaio della flangia di sicurezza dell'autoclave 5 aveva spessore e composizione chimica inadeguati agli sforzi da sopportare”.*

13. Rispondendo ai quesiti, il CTU ing. Andrea Ricciardi: a) confermava che l'evento di danno doveva essere qualificato come *“scoppio”* dell'autoclave per *“eccesso di pressione”* e che (in mancanza di una specifica indicazione nella polizza assicurativa) *“ l'eccesso di pressione debba intendersi rispetto alla effettiva resistenza dell'involucro comprensivo del sistema di chiusura”*, (cfr. CTU riportata testualmente a pag. 11 della sentenza di appello) ossia rispetto alla effettiva e concreta capacità di tenuta di quel macchinario, indipendentemente da quale potesse essere la pressione di progettazione o di esercizio;

b) accertava inoltre che alcuna responsabilità poteva ascriversi ad Italgasbeton che non poteva rendersi conto della idoneità o meno dell'acciaio utilizzato per la costruzione dell'autoclave e del sistema di chiusura.

14. Con sentenza n. 3064 del 12.5.2014 la Corte di Appello sez. Terza Civile, stravolgendo le risultanze della CTU, così statuiva:

“definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, resa in data 3.08.2010 (depositata in data 23.09.2010 con il n. 18840/2010) proposto da Ina Assitalia SpA (ora Generali Italia SpA) da Fondiaria-SAI SpA e da Allianz SpA nei confronti di Italgasbeton srl (appellante incidentale) e Banca Nazionale del Lavoro SpA (appellante incidentale):

a) in accoglimento dell'appello, ed in totale riforma della sentenza appellata, dichiara che il sinistro avvenuto in data 18 luglio 2007 presso lo stabilimento della Italgasbeton srl sito in Anagni (FR) Via Osteria della Fontana snc, non è coperto dalla polizza incendio n. 151/0043557 stipulata dalla Italgasbeton SpA con la Assitalia – Le Assicurazioni d'Italia SpA (in assicurazione con la Fondiaria SpA e con la RAS SpA); e per l'effetto, rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla Italgasbeton srl per la condanna delle citate Compagnie di Assicurazione al pagamento dell'indennizzo di polizza; ed al contempo rigetta l'appello incidentale della Banca Nazionale del Lavoro SpA;

b) dichiara la integrale compensazione delle spese sostenute dalle parti nei due gradi di giudizio;

c) pone in via definitiva, l'onere delle spese di CTU già liquidate in questo grado all'Ing. Andrea Ricciardi, a carico delle parti in causa per un terzo ciascuna”.

15. La Corte d'Appello ritenne , in punto di diritto, che l'evento di danno non rientrava nei rischi assicurati perché il termine “scoppio” usato nella descrizione del rischio assicurato dovesse intendersi come “rottura fragorosa dovuta ad un eccesso di pressione dall'interno” e che il contratto andasse interpretato nel senso che per “pressione eccessiva” del macchinario dovesse intendersi soltanto quella “superiore alla capacità di resistenza del macchinario sottoposto a pressione, secondo il progetto costruttivo del macchinario” e non quella superiore alla effettiva resistenza dell'involucro comprensivo del sistema di chiusura, come ritenuto dal CTU . Ritenne invece in punto di fatto, che nel caso in esame al momento dello scoppio la pressione interna dell'autoclave era inferiore a quella massima consentita e che la causa dello scoppio fu verosimilmente un deficit strutturale del meccanismo di chiusura dell'autoclave e non una pressione superiore a quella massima tollerata dal macchinario. Concluse pertanto che non si era verificato alcun eccesso di pressione, come richiesto dal contratto e che di conseguenza il sinistro non fosse indennizzabile.

16. La sentenza di appello veniva impugnata per cassazione da tutte la parti: a) dalla Italgasbeton in via principale con tre motivi; b) dalla BNL in via incidentale sulla base di sette motivi; c) dalle tre Compagnie in via incidentale condizionata sulla base di un solo motivo.

17. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 668 del 18.1.2016 ha :

a) accolto il terzo, quarto e quinto motivo del ricorso BNL , con i quali la Banca aveva lamentato la violazione dal parte della Corte di Appello delle norme di ermeneutica contrattuale nella interpretazione del contratto di assicurazione e delle clausole relative alla individuazione del rischio assicurato;

b) dichiarato inammissibili o rigettati gli altri motivi del ricorso BNL, tra cui il settimo relativo all'accertamento della validità ed efficacia del vincolo di polizza in suo favore;

c) dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Italgasbeton;

d) rigettato il ricorso incidentale di Allianz, Generali Italia e Unipolsai;

e) cassato la sentenza della Corte di Appello di Roma, formulando il quesito di diritto , e rimettendo le parti dinanzi ad altra sezione della medesima Corte, anche ai fini della liquidazione delle spese del giudizio di legittimità e di quelle dei gradi di merito.

18. Alla luce della citata pronuncia della Suprema Corte, sussiste l'interesse della Italgasbeton a riassumere la causa in sede di rinvio, al fine di sentir accogliere le domande tutte spiegate in primo grado , per i seguenti

MOTIVI

1) INTERESSE E LEGITTIMAZIONE ATTIVA DI ITALGASBETON AL PRESENTE GIUDIZIO DI RINVIO

Preliminarmente pare opportuno precisare che sussiste l'interesse e la legittimazione attiva della Italgasbeton a dar corso al presente giudizio di rinvio, al fine di sentir accogliere le domande tutte proposte in primo grado, in via riconvenzionale con la Comparsa di costituzione.

Invero la Suprema Corte , pur avendo dichiarato inammissibili i motivi di ricorso proposti da Italgasbeton, ha invece accolto il terzo, quarto e quinto motivo del ricorso BNL precisando (sentenza pag. 7) che “ l'accoglimento del ricorso della BNL, nondimeno, gioverà alla Italgasbeton, poiché l'accertamento della sussistenza o meno del debito dell'assicuratore non può essere difforme per l'assicurato rispetto al terzo vincolatario. Infatti la clausola del contratto di assicurazione che attribuisce al finanziatore della somma utilizzata per l'acquisto o la costruzione del bene assicurato il diritto di soddisfarsi, nel caso di sinistro, sull'eventuale indennità dovuta dall'assicuratore (cosiddetta appendice di vincolo) crea un collegamento tra il contratto di assicurazione ed il contratto di finanziamento (ex aliis, Sez. 3, Sentenza n. 11706 del 20/05/2009, Rv. 608465). Quale che fosse la qualificazione sostanziale che si volesse attribuire a tale fattispecie (cessione di credito futuro, garanzia atipica, delegatio solvendi), identici restano nel presente giudizio gli effetti sul piano processuale. Infatti avendo le tre società assicuratrici domandato l'accertamento dell'insussistenza della propria obbligazione tanto nei confronti dell'assicurato, quanto nei confronti del terzo vincolatario, si è creata in tal modo una situazione di c.d. litisconsorzio unitario, avendo le attrici di propria iniziativa esteso la lite ad un soggetto cui la causa era soltanto comune e che non era litisconsorte necessario nel senso di cui all'art. 102 cod. proc. civ., al fine di rendergli opponibile l'accertamento

scaturente da essa (così già Sez. 3, Sentenza n. 22278 del 21.10.2009, Rv. 610406). Da ciò consegue che l'accoglimento del ricorso della BNL estende i propri effetti alla Italgasbeton, trattandosi di cause inscindibili."

Da ciò discende che Italgasbeton ha interesse e legittimazione a riassumere il giudizio di rinvio nella sua veste di litisconsorte unitario e processuale del giudizio

Invero nella richiamata pronuncia i Giudici Supremi fanno espresso riferimento ad una terza categoria di litisconsorzio, creata appositamente dalla Dottrina, che si pone a metà strada tra il litisconsorzio necessario ed il litisconsorzio facoltativo: non si tratta, infatti, di litisconsorzio necessario poiché non è indispensabile che tutti i legittimati attivi o passivi debbano agire ovvero essere convenuti nel processo ai fini della sua valida instaurazione (ben potendo ciascun soggetto legittimato agire disgiuntamente per far valere l'intero rapporto plurisoggettivo), né si tratta di litisconsorzio facoltativo in quanto, se da un lato, i soggetti legittimati hanno la mera facoltà e non l'obbligo di costruire un processo litisconsortile, dall'altro lato, una volta instaurato il processo, le parti debbono essere assoggettate ad un trattamento uniforme e la decisione deve essere formalmente e sostanzialmente unica per tutte le parti. Questa ipotesi di litisconsorzio si caratterizza per il fatto di essere facoltativo quanto alla sua instaurazione e necessario relativamente al suo svolgimento.

L'istituto del litisconsorzio "unitario" costituisce lo strumento di tutela di quei rapporti giuridici plurisoggettivi rispetto ai quali la legittimazione ad agire e contraddire compete, disgiuntamente, a tutti i più contitolari della situazione giuridica sostanziale e per i quali l'unicità e identità del *petitum* e della *causa petendi*, pur non dando luogo al litisconsorzio necessario, determina la necessità che, ove il giudizio sia instaurato da più dei contitolari disgiuntamente legittimati, la trattazione, l'istruzione e la decisione siano formalmente e sostanzialmente uniche. Tuttavia, attesa l'unicità e l'identità di *petitum* e della *causa petendi*, se più domande, aventi ad oggetto il medesimo rapporto giuridico plurisoggettivo, vengono proposte congiuntamente o separatamente ma contestualmente, il processo deve svolgersi in modo necessariamente uniforme per tutte le parti e si deve concludere con una decisione formalmente e sostanzialmente unica.

In caso di litisconsorzio c.d. unitario, ove in primo grado si sia realizzata la pluralità di parti, questa deve essere mantenuta in sede di impugnazione, proprio perché l'oggetto del giudizio è unico per tutti. La decisione deve essere unica, in quanto altrimenti si

arriverebbe ad un contrasto insolubile nelle ipotesi di decisioni difformi perché, ad esempio, la stessa delibera (in ipotesi di condominio) non può valere solo per alcuni con eccezione di altri.

La *ratio* sin qui argomentata irrompe anche nel caso risolto dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 669/2016, laddove pare fuor di dubbio l'esistenza di un collegamento tra il contratto di assicurazione ed il contratto di finanziamento, determinato proprio dall'esistenza di una clausola all'interno del contratto di assicurazione che attribuisce al finanziatore della somma utilizzata per l'acquisto o la costruzione del bene assicurato ed in caso di perimento del bene, il diritto di soddisfarsi, in caso di sinistro, sull'eventuale indennità dovuta dall'assicuratore. Come chiarito dalla medesima sentenza, dal momento che le tre società assicuratrici hanno domandato l'accertamento al Tribunale dell'insussistenza della propria obbligazione sia nei confronti dell'assicurato che nei confronti del beneficiario, si è creata una classica per non dire scolastica ipotesi di c.d. litisconsorzio unitario. Le società attrici hanno, infatti, di propria iniziativa esteso la lite ad un soggetto cui la causa era soltanto comune e che non era litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c.: la situazione che era di litisconsorzio facoltativo, al momento della instaurazione del giudizio, è divenuta "necessario" in sede di svolgimento.

In applicazione dell'art. 392 c.p.c., la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio può essere fatta da ciascuna delle "parti" non oltre 3 mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione ed, ai sensi dell'art. 394 c.p.c., le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata.

2) OGGETTO DEL GIUDIZIO DI RINVIO

Alla luce della sentenza emessa dalla Suprema Corte e dei soli motivi di gravame acconti, codesta Ecc.ma Corte è chiamata esclusivamente a pronunciarsi in merito alla esatta interpretazione delle clausole della polizza assicurativa relative alla individuazione del rischio assicurato, al fine accertare se l'evento scoppio di cui è causa rientri o meno tra i rischi assicurati e se dunque i danni subiti dallo stabilimento industriale dell'attrice nello scoppio del luglio 2007, siano o meno indennizzabili in favore di Italgasbeton; nel fare ciò l'adita Corte non potrà che attenersi al principio di diritto individuato dalla Suprema Corte:

“ Il contratto di assicurazione deve essere redatto in modo chiaro e comprensibile. Ne consegue che al cospetto di clausole polisenso è inibito al giudice attribuire ad esse un significato pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera , senza prima ricorrere all’ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 e segg. c.c. ed in particolare quello dell’interpretazione contro il predisponente di cui all’art. 1370 c.c.” “.

Tutte le altre questioni , domande ed eccezioni sollevate dalla parti, in particolare: i) la quantificazione del danno risarcibile; ii) la validità ed efficacia della clausola di vincolo in favore di BNL, devono ritenersi definite e giudicate secondo le statuizioni della sentenza di primo grado, dal momento che la Suprema Corte ha rigettato o dichiarato inammissibili tutti gli altri motivi di impugnazione della sentenza di secondo grado proposti dalle parti, e vertenti su tali capi della sentenza.

Se tale è il principio di diritto dettato dalla Suprema Corte ed applicabile alla fattispecie, non può sussistere alcun dubbio che il contratto di assicurazione e in particolare la clausola di cui all’art. 11 debba essere correttamente interpretata nel senso **che essa coprirebbe qualsiasi evento di scoppio non causato da ordigni esplosivi, e quindi anche lo scoppio che si verificò nella fabbrica il 18 luglio 2007 cagionando la morte del dipendente Brillanti e gli ingenti danni alla fabbrica,** e ciò sia secondo l’esatta interpretazione letterale della clausola, sia nel rispetto della comune volontà delle parti che avevano stipulato quella polizza proprio per assicurare la fabbrica dai rischi di incendi e scoppi in genere, come richiesto espressamente dalla stessa BNL nella Convenzione accessoria ai contratti di finanziamento concessi a Italgasbeton, ben nota agli assicuratori.

Invero, come precisato nella sentenza della Suprema Corte, (sentenza pag. 19 e segg.) la diversa interpretazione data dalla Corte Territoriale viola gli artt. 1362, 1363, 1367 e 1370 c.c. perché la Corte dà una interpretazione del contratto assicurativo incoerente sia con la lettera del contratto stesso, sia con la volontà delle parti.

Secondo la Corte di Appello, l’evento di danno non rientrerebbe nei rischi assicurati con la polizza di cui è causa perché ai sensi di polizza si avrebbe “ scoppio causato da eccesso di pressione *“solo quando al momento dei fatti la pressione interna del macchinario ecceda quella massima tollerata secondo le previsioni progettuali,”* mentre nella fattispecie lo scoppio non si verificò a causa di un tale eccesso di pressione ma

per un difetto del sistema di chiusura del portellone dell'autoclave, che non resse alla pressione interna quantunque quest'ultima non eccedeva la pressione di esercizio al momento dello scoppio.

Secondo la Suprema Corte tale interpretazione della Corte di Appello:

a) viola l'art. 1362 c.c. dal momento che “ *il contratto non stabiliva in alcun modo se la pressione “ eccessiva” fosse soltanto quella superiore al valore massimo tollerabile dal macchinario in condizioni normali di esercizio, ovvero potesse essere anche quella idonea a “ dirompere” (come recita la polizza) un macchinario difettoso. La Corte pertanto di fronte ad una clausola lessicalmente così ambigua non poteva arrestarsi al senso fatto proprio dalla connessione delle parole, per la semplice ragione che tale senso non esisteva. Essa invece avrebbe dovuto applicare tutti gli altri criteri di ermeneutica che invece sono rimasti inesplorati Se dunque i compilatori della polizza offerta ad Italgasbeton ed unilateralmente predisposta , adottarono soluzioni lessicali incerte od ambigue, imputet sibi, restando fermissimamente escluso che possano ricadere sull'assicurato le conseguenza della modestia letteraria o dell'insipienza scrittoria dell'assicuratore”;*

b) viola sempre l'art. 1362 c.c. perché una tale interpretazione del contratto sarebbe incoerente rispetto alla volontà delle parti. Infatti, prosegue la S.C. “ *la Italgasbeton con la polizza aveva inteso assicurare contro i danni uno stabilimento industriale. Lo stabilimento era stato costruito col finanziamento ricevuto da una banca e quest'ultima aveva accordato il proprio credito all'imprenditore esigendo da questi la stipula di una polizza a copertura - tra gli altri- dei danni derivanti da scoppi in genere. L'esistenza del finanziamento era noto agli assicuratori i quali si erano obbligati in caso di sinistro a versare l'indennizzo al terzo finanziatore. La Corte di Appello pertanto avrebbe dovuto in primo luogo domandarsi se fosse ipotizzabile un collegamento negoziale di tipo funzionale tra il contratto di assicurazione e quello di finanziamento come rendeva evidente l'esistenza stessa della clausola di vincolo; ed in secondo luogo verificare se tale collegamento funzionale illuminasse o meno lo scopo avuto di mira da assicurato ed assicuratore, ovvero garantire lo stabilimento contro il rischio di “scoppi in genere” così come indicato nel contratto di finanziamento” (sent. Cassazione pag. 20/21) ;*

c) viola il combinato disposto degli artt. 1363 e 1367 c.c. perché la Corte di Appello “*non ha tenuto conto che la polizza (art. 12) nel caso di scoppio causato da difetti del macchinario escludeva la copertura dei soli danni al macchinario scoppiato. Se dunque si escludesse l’indennizzabilità dei danni da scoppio non causati da eccesso di pressione, quella clausola non avrebbe avuto ragione d’essere, perché lo scoppio causato da usura comunque non sarebbe mai stato indennizzabile*” (sent. Cassazione pag. 21) ;

d) viola inoltre l’art. 1370 c.c. perché di fronte ad un clausola di dubbia o ambigua interpretazione, “*ove questa ambiguità non fosse stata superabile col ricorso ai criteri di cui agli altri artt. 1362-1396 c.c., avrebbe dovuto indurre il giudice di merito ad applicare il criterio dell’interpretatio contra proferentem e dunque intenderla in senso sfavorevole a chi quella clausola predispose, ovvero ai coassicuratori, non essendo mai stato in discussione nel presente giudizio che il contratto di assicurazione è stato stipulato, come è d’uso, sulla base di condizioni generali unilateralmente predisposte. Nel caso di specie, nonostante la rilevata ambiguità letterale e nonostante la Corte di Appello non abbia fatto ricorso a nessun altro criterio legale interpretativo, la clausola è stata interpretata in modo favorevole al predisponente*”(sent. Cass. Pag. 21/22) .

Sulla scorta di tali considerazioni la S.C. ha cassato in parte qua la sentenza, rinviando alla Corte di appello di Roma e dettando il principio di diritto di cui sopra.

Alla luce di tale principio non può dubitarsi della piena indennizzabilità del sinistro di cui è causa, secondo la corretta interpretazione del contratto assicurativo.

A tal fine basterà ribadire che una esatta interpretazione del contratto assicurativo, rispettosa dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e secc c.c. e secondo la volontà delle parti che l’avevano sottoscritto ed accettato (Compagnia Assicuratrice, assicurato e Banca mutuataria e beneficiaria), deve portare a ritenere, così come esattamente motivato dal Tribunale in primo grado (sentenza pag. 12 e segg.) che : “ *l’art. 3 della Convenzione prevede che gli oggetti che costituivano le garanzie del credito oggetto di privilegio ed ipoteca dovevano essere assicurati con una assicurazione di gradimento della società mutuante....contro i rischi di incendio, fulmine, scoppi in genere, cadute di aereo ed eventuali rischi accessori, e che la polizza prevedesse il vincolo a favore della società mutuante per tutte le somme dovute in relazione alla polizza. La clausola prevedeva, per quanto riguarda la controversia in esame che la polizza dovesse*

garantire i beni per i danni che potessero ricevere da “scoppi in genere” la polizza... disciplina cosa debba intendersi per scoppio prevedendo che costituisce scoppio “il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna dei fluidi non dovuto all’esplosione; gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono considerati scoppio”; scoppio è pertanto il dirompersi dei contenitori del fluido per effetto di un eccesso di pressione interna. **E’ dunque sufficiente che la pressione interna sia tale da produrre un eccesso che determini la rottura del contenitore.** Tra le cause di determinazione dell’eccesso sono espressamente escluse solo quelle esterne nella struttura data da tale definizione non vi è nulla che possa far ritenere che debba sussistere un’altra condizione, vale a dire che l’innalzamento della pressione non solo sia idoneo a determinare il repentino dirompersi del contenitore ma che questo accada quando la pressione ecceda i limiti del macchinario senza peraltro indicare quali sarebbero questi limiti – limiti consigliati di funzionamento, quelli massimi di esercizio, quelli massimi di prova- che dovrebbero integrare la definizione. Di conseguenza ci si troverebbe in presenza di una definizione, in una prospettazione operata dalle Assicurazioni, che non sarebbe idonea a svolgere la sua funzione, vale a dire costituire una interpretazione concordata di un termine di uso comune da utilizzare al solo fine di interpretare il contratto secondo buona fede. In realtà non potendo andare a cercare altrove i contenuti ritenuti necessari ad integrare una definizione, si deve leggere la stessa sulla base di quanto effettivamente scritto e quindi **che ogni eccesso di pressione (vale adire una pressione che sia in grado di superare la pressione interna e la capacità di contenimento del contenitore) che determini il repentino dirompimento del recipiente determini l’insorgere dell’obbligo di indennizzo, fatta eccezione solo per le tre esclusioni contenute nella definizione stessa, vale a dire la esplosione interna, il gelo e il c.d. colpo d’ariete.**”(Sentenza di primo grado pagg. 12-15)

Proprio in riferimento al dettato letterale della definizione contrattuale di “ scoppio, il CTU Ricciardi, nel rispondere ai quesiti sottopostigli dalla Corte di appello evidenziava infatti che “Dal punto di vista squisitamente tecnico, parlare di **eccesso di pressione**, come indicato nel contratto assicurativo, è assolutamente generico in quanto è necessario stabilire, rispetto a quale altra pressione si è verificato l’eccesso (rispetto alla pressione di esercizio? rispetto alla pressione di progetto? rispetto alla pressione di collaudo? rispetto alla effettiva resistenza del contenitore?). Il ctu ritiene che

mancando una specifica indicazione, l'eccesso di pressione debba intendersi rispetto alla effettiva resistenza dell'involucro comprensivo del sistema di chiusura, (cfr. CTU riportata testualmente a pag. 11 della sentenza) **ossia rispetto alla effettiva e concreta capacità di tenuta di quel macchinario, indipendentemente da quale potesse essere la pressione di progettazione o di esercizio.**

Ne deriva che anche la mera interpretazione della clausola, secondo il senso delle sue parole, non può che portare a concludere che il rischio assicurato di cui all'art. 12 della Polizza deve ritenersi qualsiasi *scoppio - inteso come improvviso dirompersi di contenitori- causato da eccesso di pressione interna non dovuto ad esplosione.*

B) Una siffatta interpretazione è sorretta altresì dall'indagine in merito alla volontà delle parti ed alle finalità per le quali le stesse, - ossia assicurato, assicuratore e Banca mutuataria- avevano inteso stipulare la polizza.

Si legge ancora nella sentenza di primo grado (pag. 19) che “ *ad avviso del giudice nella interpretazione delle clausole del contratto stipulato occorre tener conto del collegamento con la Convenzione richiamata dai contratti di mutuo (cfr. Cass 20.5.2009 n. 11706 sul collegamento negoziale in relazione a dette clausole anche se autonome tra loro) nonché del contenuto delle condizioni generali di contratto anche in relazione all'art. 1906 primo comma. La convenzione allegata al contratto di mutuo del 1992, non si limita, infatti, a prevedere la necessità della stipula di un contratto di assicurazione in favore dell'istituto mutuante, ma disciplina anche che tipo di assicurazione debba essere stipulata, quali siano gli oggetti e la sua disciplina per il pagamento. Di conseguenza è pacifico tra le parti che il mutuatario non fosse libero di stipulare qualsiasi polizza assicurativa per furto, incendio etc., ma dovesse stipulare unicamente una polizza che contenesse quanto previsto nell'articolo 3 della convenzione perché solo in questo modo avrebbe assolto ai suoi obblighi. La polizza dimostra chiaramente che l'Assicurazione ben era a conoscenza di quanto previsto dagli accordi tra mutuante e mutuatario dal momento che rinvia alla disciplina contenuta nella Convenzione intercorsa tra l'assicurato ed il soggetto mutuante indicando, inoltre, l'esistenza di una specifica convenzione con le società mutuarie, Convenzione che la società assicurata dichiara di conoscere ed accettare, con ciò dimostrando che la polizza intendeva conseguire lo scopo previsto dalla convenzione e*

costituisce perciò la corretta trasposizione di quanto previsto nella convenzione allegata al contratto di mutuo.

L'articolo 3 della convenzione, prevede che gli oggetti che costituivano la garanzia del credito – oggetto di privilegio e ipoteca e fideiussione – dovevano essere garantiti con un'assicurazione di gradimento della società mutuante (e questo spiega il riferimento alla convenzione tra la società mutuante e la società assicuratrice non essendo la parte mutuataria libera di scegliere l'assicurazione con la quale stipulare la polizza) contro i rischi di “incendi, fulmine, scoppi in genere, caduta di aereo ed eventuali altri rischi accessori” e che la polizza prevedesse il vincolo a favore della società mutuante per tutte le somme dovute in relazione alla polizza.

La clausola della convenzione prevedeva, per quanto riguarda la controversia in esame, che la polizza dovesse garantire i beni oggetto di garanzia per i danni che potessero ricevere da “scoppi in genere”. La polizza che risulta essere stata sottoscritta, e che come si è detto è frutto di un accordo tra la società mutuante e la società di assicurazione, disciplina, alla sezioni definizioni, cosa debba intendersi per scoppio ai fini della polizza prevedendo che costituisca scoppio “il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna dei fluidi non dovuto ad esplosione; gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono considerati scoppi”.

Scoppio è pertanto la rottura dei contenitori del fluido per effetto di un eccesso di pressione interna. E' dunque sufficiente che la pressione interna sia tale da produrre una forza tale da determinare la rottura del contenitore. Tra le cause di determinazione dell'eccesso di pressione la polizza prevede delle ulteriori limitazioni prevedendo che non possano essere costituite quelle prodotte da altre esplosioni esterne, vale a dire esplosione evidentemente a causa di agenti esterni al fluido, e quelle determinate dalla solidificazione dell'acqua per effetto della sua glaciazione e l'urto da parte della stessa, ed il colpo d'ariete, in caso di improvviso cedimento delle paratie di contenimento. Nella struttura della sua definizione non vi è nulla che possa far ritenere che debba sussistere un'altra condizione, vale a dire che l'innalzamento della pressione non solo sia idoneo a determinare il “repentino dirompersi del contenitore” ma che questo accada quando la pressione ecceda i limiti di esercizio del macchinario senza peraltro indicare quali sarebbero questi limiti- i limiti consigliati di funzionamento, quelli massimi di esercizio, quelli massimi di prova prima della rottura – che dovrebbero

integrare la definizione. D'altra parte un simile riferimento non avrebbe significato alcuno in relazione alla solidificazione dell'acqua per il gelo o il colpo d'ariete determinato da rotture di paratie nelle quali non si verifica un aumento di pressione collegabile a quelli commessi dalle apparecchiature non essendo certo prevista la prova di resistenza del macchinario alla formazione di ghiaccio all'interno dei condotti. Di conseguenza ci si troverebbe in presenza di una definizione, nella prospettiva operata dalle assicurazioni, che non sarebbe idonea a svolgere la sua funzione, vale a dire costituire una interpretazione concordata di un termine di uso comune da utilizzare al solo fine di interpretare il contratto secondo buona fede.

In realtà, non potendo andare a cercare altrove i contenuti ritenuti necessari ad integrare una definizione, si deve leggere la stessa sulla base di quanto effettivamente scritto e, quindi, che ogni eccesso di pressione (vale a dire una pressione che sia in grado di superare la pressione atmosferica esterna sommata alla resistenza del contenitore) che determini il repentino dirompimento del recipiente, determina l'insorgere dell'obbligo di indennizzo, fatta eccezione per le tre esclusioni contenute nella definizione stessa, vale a dire la esplosione interna, il gelo ed il "colpo d'ariete".

In questo contesto il repentino dirompimento del contenitore – e quindi anche a causa del cedimento di alcune parti - per effetto di vizi di costruzione del bene avrebbe dovuto essere oggetto di una specifica esclusione come nel caso del gelo o delle altre cause, essendo la definizione non una clausola del contratto ma la indicazione del solo significato che le parti vogliono attribuire ad un termine, attribuzione nella quale è oggettivamente irrilevante la disciplina giuridica della assicurazione non essendovi rapporto tra il significato di una parola nel contratto e la disciplina giuridica.Sotto questo aspetto, tenuto conto che la polizza in questione era quella concordata per dare concreta applicazione alla richiesta di garanzia per il rischio "scoppi in genere" contenuta nell'art. 3 della convenzione, si ritiene che difficilmente possa ritenersi che le parti abbiano inteso non specificare esattamente gli ambiti da escludere, quando l'intento delle parti era di ottenere una garanzia per lo scoppio in genere, vale a dire per la massima estensione possibile, alla quale, quindi, le eccezioni dovevano essere specifiche e chiare, visto che le parti a tale clausola del capitolato si richiamano per spiegare il collegamento e la funzione della polizza.

D'altra parte detta interpretazione appare suffragata dal fatto che nell'articolo 11 si indica quale oggetto dell'assicurazione proprio per i medesimi rischi indicati nell'articolo 3 della convenzione, ivi compresa la rara caduta di aerei, indicando che la polizza indennizza i danni conseguenti ad esplosione o scoppi con esclusione solo di quelli causati da ordigni esplosivi.

Nell'articolo 12 relativo alle esclusioni si trova, poi, alla lettera g) la specifica indicazione che il risarcimento è escluso in relazione alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio, se l'evento è determinato da usura corrosione o difetti del materiale. Tale clausola appare costituire la previsione espressa del fatto che le parti hanno previsto una disciplina diversa da quella genericamente prevista dall'articolo 1906 c.c. dal momento che in caso di strumento difettoso si prevede l'esclusione del risarcimento della sola macchina o impianto nel quale si sia verificata l'esplosione per effetto del difetto del materiale e non, invece, la esclusione della garanzia come previsto dall'articolo 1906 c.c.

Tale clausola non avrebbe avuto ragione di esistere se in caso di scoppio per la presenza di difetti nel materiale, le clausole generali avessero già determinato la esclusione dell'intero fatto degli eventi oggetto di garanzia.

E' ovvio, infatti, che, nel caso di scoppio a causa di eccesso di pressione, la presenza di materiali difettosi deve aver prodotto lo scoppio stesso ad una pressione inferiore a quella prevista dal momento che diversamente non ci si troverebbe in presenza di un difetto ma di una materiale egualmente o maggiormente performante che ha consentito che lo scoppio avvenisse ad un livello di pressione superiore anche a quella di prove di laboratorio e non si comprende, perché in questo caso dovrebbe essere escluso il risarcimento per uno scoppio avvenuto in presenza di materiali diversi da quelli omologati ma migliori.

In realtà la funzione dell'articolo 12, comma 1, lettera g) della polizza è proprio quella di escludere in presenza di un fatto indennizzabile, una parte dei danni da quelli risarcibili.

Si ritiene, quindi, che il fatto avvenuto, così come accertato nel procedimento penale nei suoi elementi materiali, rientri nell'ambito dei fatti risarcibili ai sensi di polizza con esclusione dei soli danni riportati dall'autoclave n. 5 interessata dallo scoppio, indipendentemente dal fatto che il cedimento sia stato determinato dalla presenza o

meno di materiali difettosi, dovendosi ritenere che si è verificato uno scoppio a causa del fatto che la pressione interna ha superato quella esterna e la resistenza del macchinario, e tale scoppio è stato sicuramente importante tanto da aver proiettato parti del macchinario a settanta metri di distanza e distrutto parte della struttura muraria del capannone per effetto della sola differenza venutasi a creare tra l'interno e l'esterno, comprensivo anche della resistenza della struttura del macchinario.

C) Se non bastassero le superiori argomentazioni e qualora persistesse ancora un dubbio sulla reale portata ed interpretazione del contratto assicurativo e delle clausole di individuazione dei rischi assicurati, si dovrà far ricorso al rimedio interpretativo residuale di cui all' art. 1370 cc. e pertanto interpretare lo stesso “*contra proferentem*” (come indicato dalla Suprema Corte), ossia in senso sfavorevole alle Compagnie Assicuratrici che il contratto hanno predisposto, anche in ossequio al principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione di contratti.

In proposito la Suprema Corte, con la sentenza di annullamento ha infatti precisato che il contratto di assicurazione definiva il rischio assicurato come lo “*scoppio causato da eccesso di pressione*”, formula per quanto detto assai ambigua. Questa ambiguità, ove non fosse superabile con ricorso ai criteri di cui agli art. 1362-1369c.c.,, avrebbe dovuto indurre il giudice di merito ad applicare il criterio interpretativo *contra proferentem* e dunque intenderla in senso sfavorevole a chi quella clausola predispose: ovvero ai coassicuratori, non essendo mai stato in discussione nel presente giudizio che il contratto di assicurazione è stato stipulato, come è d'uso, sulla base di condizioni generali unilateralmente predisposte. Nel caso di specie invece, nonostante la rilevata ambiguità letterale e nonostante la Corte di Appello non abbia fatto ricorso a nessun altro criterio legale interpretativo, la clausola è stata interpretata in modo favorevole al predisponente” (sentenza Cass. Pag. 21)

Tale pronuncia conferma peraltro il già consolidato orientamento della medesima Suprema Corte secondo cui le clausole di polizza che delimitino il rischio assicurato, ove inserite in condizioni generali di contratto su modulo predisposto dall'assicuratore (come nel caso in esame), sono soggette al criterio ermeneutico posto dall'art. 1370 c.c. e pertanto **nel dubbio debbono essere interpretate in senso sfavorevole all'assicuratore medesimo** (Cass. N. 866 del 2008 e Cass n. 5621 del 1987)

Alla luce di tali principi non potrà non dichiararsi che l'evento di danno verificatosi nello stabilimento della Italgasbeton il 18.7.2007 costituiva uno scoppio e pertanto rientra tra i rischi assicurati con la Polizza Assicurativa di cui è causa, con conseguente diritto della Italgasbeton ad ottenere in via esclusiva l'indennizzo assicurativo accertato e nella misura concordata dalle parti.

3) SULLA QUANTIFICAZIONE DELL'INDENNIZZO.

CORREZIONE ERRORE MATERIALE

A) Abbiamo già precisato che la Suprema Corte ha rigettato e/o dichiarato inammissibili tutti gli altri motivi di impugnazione, principale o incidentale, proposti dalle parti e, tra questi, anche il motivo incidentale proposto dalle Compagnie assicurative in ordine al quantum debeatur; infatti quale motivo di ricorso incidentale, le Compagnie deducevano la eccessività della richiesta risarcitoria avanzata da Italgasbeton in primo grado e reiterata in appello, nella misura complessiva di € 7.400.000,00 a titolo di indennizzo assicurativo, oltre interessi e maggior danno da ritardo pari alla svalutazione monetaria dal giorno del fatto, o in subordine dalla data dell'accertamento peritale dei danni (14.7.2008)

Le compagnie di assicurazione, invece, nel loro ricorso incidentale, deducevano l'asserita infondatezza delle richieste risarcitorie avanzate dalla comparente, il tutto facendo riferimento al c.d. principio indennitario in virtù del quale da un lato l'assicuratore sarebbe tenuto a pagare nella esatta misura il danno al verificarsi del rischio dedotto in contratto verificatosi e dall'altro vieta al danneggiato di conseguire una somma maggiore di quella corrispondente al danno effettivamente sofferto..

Per tale motivo le compagnie contro ricorrenti assumendo che la Italgasbeton avesse ammesso di aver speso una somma di € 1.692.000,00 per ricostruire lo stabilimento dopo il grave incidente verificatosi il 18/7/2007, concludono affermando che l'eventuale obbligo risarcitorio gravante su di loro non può superare il predetto minore importo.

Come più volte precisato anche questo motivo di gravame incidentale è stato rigettato dalla Suprema Corte, con la conseguenza che sulla questione della quantificazione del danno si è formato il giudicato interno costituito dalla pronuncia del Tribunale di Roma in primo grado, che ha determinato tale danno nella misura di € 6.920.000,00 (al netto del costo di riparazione della autoclave scoppiata).

B) Pur ritenendo non più contestabile la capo della sentenza per intervenuto giudicato, riteniamo opportuno per mero scrupolo difensivo ribadire la assoluta infondatezza anche nel merito delle eccezioni delle controparti , in quanto del tutto infondate oltre che inammissibili per le seguenti ragioni.

a) In appello le società assicuratrici avevano riproposto le subordinate domande di quantificazione dell'indennizzo assicurativo in misura diversa ed inferiore a quella accertata dalla perizia contrattuale del 14 luglio 2008, domande che in prime cure avevano formulato soltanto con la memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1), c.p.c. e non in Comparsa di costituzione, e delle quali la società Italgasbeton aveva eccepito l'inammissibilità per tardività, non accettando il contraddittorio sul punto.

b) Le doglianze in esame, al pari delle correlate e subordinate domande di quantificazione dell'indennizzo in misura diversa ed inferiore a quella accertata dall'anzidetta perizia contrattuale, sono oltre che inammissibili anche del tutto infondate alla stregua delle eccezioni e considerazioni già svolte dalla società Italgasbeton nel giudizio di primo grado e di appello , che qui si ribadiscono.

Ed invero, **l'indennizzo dei danni conseguenti al sinistro in oggetto è stato accertato nella misura di complessivi euro 7.400.000,00 dalla perizia contrattuale del 14 luglio 2008, espletata ai sensi degli artt. 17 e 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione, disciplinanti il procedimento di valutazione del danno** (v. perizia cit. e relativi allegati, in atti).

Tale accertamento tecnico è **assolutamente vincolante per le parti** contraenti la polizza assicurativa, posto che per espressa previsione del citato art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione i risultati delle operazioni peritali, relativi alle operazioni di verifica e di stima del danno, *“sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché violazione dei patti contrattuali (impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno)”*.

Si versa, in tutta evidenza, in ipotesi di perizia contrattuale, fonte di integrazione negoziale, in cui le parti devolvono a periti terzi, scelti per la loro particolare competenza tecnica, il compito di formulare un accertamento tecnico, che preventivamente si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro volontà

contrattuale, con correlata ed esplicita previsione d'impugnabilità solo attraverso le tipiche azioni contrattuali di annullamento per vizi del consenso (errore, violenza o dolo) e di risoluzione per inadempimento.

In termini, è l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui nella perizia contrattuale, ossia quando le parti deferiscano ad uno o più terzi di formulare un apprezzamento tecnico, che esse parti si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro volontà negoziale (v., tra le tante, Cass. n. 13436 del 2005; n. 10023 del 2005 e n. 9996 del 2004), **la decisione dei periti è impugnabile soltanto attraverso le tipiche azioni di annullamento e di risoluzione per inadempimento dei contratti** (vd., tra le tante, Cass. n. 5678 del 2005, n. 14015 del 2002, n. 1721 del 1998 e n. 3791 del 1995).

Le società assicuratrici non hanno mai contestato l'anzidetta perizia, che, per l'appunto, senza disconoscimenti o contestazioni di sorta, hanno esplicitamente richiamato nell'atto introduttivo di lite.

Né tanto meno l'hanno impugnata attraverso gli esclusivi mezzi dell'azione di annullamento per vizio del consenso e/o dell'azione di risoluzione per inadempimento, non avendo le società assicuratrici né dedotto né fatto valere a fini di annullamento e/o di risoluzione, la eventuale ricorrenza di un consenso viziato e/o di un inadempimento, relativamente alla perizia contrattuale del 14 luglio 2008, ma essendosi limitate ad affermare che per principio indennitario (artt. 1904, 1905, 1908, 1909 e 1910 c.c.) o per clausola contrattuale (art. 12, lettera g, delle Condizioni Generali di Assicurazione) l'indennizzo assicurativo debba essere contenuto in più limitata misura.

L'indennizzo, dunque, così come accertato e quantificato dalla perizia contrattuale, non può essere posto in discussione, a nulla rilevando le inammissibili difese aggiuntive, eccezioni e domande, che le società assicuratrici hanno dapprima formulato in primo grado, successivamente all'atto di citazione del novembre 2008, e poi riproposto in sede di gravame con l'atto d'appello.

Tali difese aggiuntive, infatti, sono inammissibili perché, sono al di fuori dei previsti ed esclusivi mezzi dell'azione di annullamento e dell'azione di risoluzione della sopraindicata perizia contrattuale, ed introducono in giudizio -ponendolo in discussione- il tema dell'indennizzo assicurativo dovuto, che quella stessa perizia, non

disconosciuta e non contestata da alcuno, neppure dalle società assicuratrici, ha per l'appunto accertato con effetto vincolante tra le parti, nell'ambito di una constatazione e determinazione devolute a terzi tecnici, che le medesime parti si sono impegnate ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva.

E tutto ciò, non senza considerare che l'introduzione in giudizio di un tal tema di indagine e di discussione, oltre a dovere essere veicolata attraverso le anzidette ma non proposte azioni contrattuali di annullamento o di risoluzione, è stata operata dalle società assicuratrici tardivamente e, quindi, inammissibilmente, oltre i termini consentiti, nonché sulla base dell'indimostrato e non veridico rilievo che la società Italgasbeton avrebbe riparato, a sua cura e spese, tutti i danni conseguenti al sinistro per cui è causa, quando invece tale società, come documentato in atti, non ha riparato tutti i danni prodotti dal sinistro, incidenti anche sui prodotti finiti e/o semilavorati, ma ha rimesso in funzione -riparandone le strutture, le attrezzature ed i macchinari- lo stabilimento sconquassato dal sinistro del 18 luglio 2007, con il decisivo ausilio delle proprie maestranze e per quanto le è stato consentito dalla ristrettezza delle risorse finanziarie disponibili, in attesa dell'indennizzo pretestuosamente negato dalle società assicuratrici.

Appaiono pertanto del tutto in conferenti ed infondati i rilievi di controparte al principio indennitario (artt. 1904, 1905, 1908, 1909 e 1910 c.c.), al fine di vanificare le inoppugnabili risultanze della Perizia contrattuale del 14.7.2008.

Invero, i risultati della perizia contrattuale stipulata dopo il sinistro **obbligatori per le parti e dunque vincolanti anche per le coassicuratrici, sarebbero pertanto intangibili in conseguenza del vincolo negoziale a cui le stesse compagnie hanno aderito.**

Per cui , il non aver rimosso quel vincolo negoziale, mediante specifica impugnativa della perizia contrattuale per vizio del volere (e segnatamente per errore essenziale riconoscibile dei periti nella valutazione dei danni) impedisce tassativamente di rimettere in discussione l'importo dell'indennizzo convenuto tra le parti senza che non ci sia un espresso accordo delle parti stesse in questo senso.

Al riguardo appare utile segnalare che **la stessa giurisprudenza citata da controparte (cfr. pag. 163 ricorso incidentale 16/12/2014) specifica essere sussistente la**

possibilità di poter arrivare ad una riduzione dell'indennizzo quantificato nella perizia contrattuale, ma solo se la volontà delle parti lo consente (Cass. 4/9/2003; Cass. 27/7/1982 n. 4325).

Per detta giurisprudenza riportata da controparte , quindi, il risultato della perizia contrattuale disposta la fine di stabilire l'indennizzo spettante all'assicurato, è assolutamente vincolante per le parti stesse fatta salva l'ipotesi in cui la volontà delle parti sia concorde nell'apportare una riduzione dello stesso.

Dirimente quindi appare, ai fini della riduzione dell'indennizzo riconosciuto dalla perizia contrattuale, l'aspetto del consenso delle parti a voler modificare quanto già statuito in sede di perizia, senza il quale pertanto, **i risultati della perizia contrattuale risultano essere intangibili, stante il vincolo negoziale intercorso .**

Nel caso di specie , quindi, non essendo mai stata manifestata dalle parti (in particolare da Italgasbeton) , la volontà di acconsentire ad una riduzione dell'indennizzo concordato (€ 7.400.000,00), nessuna riduzione può essere apportata al convenuto indennizzo .

C) Infine non corrisponde al vero che la Italgasbeton abbia “ ammesso” di aver speso la minor somma di € 1.692.000,00 per le riparazioni, dal momento che come provato nelle fasi di merito del giudizio, le riparazioni della fabbrica sono ammontate a complessivi € 8.686.387,65 somme spese nel tempo per i lavori in economia eseguiti anche con l'ausilio delle proprie maestranze, stante la mancanza di liquidità generata dal mancato pagamento dell'indennizzo da parte delle Compagnie.

D) CORREZIONE ERRORE MATERIALE

Nella ipotesi in cui la Corte ritenesse di confermare la quantificazione dei danni nella misura liquidata dal Tribunale di Roma nella sentenza di primo grado, si **chiede espressamente alla Corte di precisare che l'indennizzo assicurativo dovuto ammonta ad € 6.920.000,00 in tal modo emendando l'errore materiale di calcolo commesso dal Tribunale .**

Invero il Tribunale dopo aver precisato che la perizia contrattuale espletata aveva quantificato i danni prodotti dal sinistro in euro 7.400.000,00 e che ex art. 12, lettera g, delle Condizioni Generali di polizza andava escluso solo il danno subito dalla sopraindicata autoclave , pari ad euro 480.000,00, determinava l'indennizzo dovuto nella misura di complessivi euro 6.920.000,00 (cfr. sentenza a pag 29) ma poi sempre a

pag. 29 della sentenza e nel dispositivo, per evidente errore materiale di scrittura e di calcolo indicava in € 6.440.000,00 l'entità del danno complessivo risarcibile, in tal modo detraendo due volte dall'indennizzo concordato nella perizia il costo di ricostruzione della detta autoclave, pari ad euro 480.000,00 (7.400.000,00 – 480.000,00 = 6.980.000,00 – 480.000,00= 6.440.000,00).

4) SULLA DOMANDA INCIDENTALALE DI BNL IN ORDINE ALL'ACCERTAMENTO DELLA VALIDITÀ ED EFFICACIA DEL VINCOLO DI POLIZZA IN SUO FAVORE

A) La Banca Nazionale del Lavoro – quale rappresentante di BNP Paribas S.A. nel costituirsi nel giudizio di primo grado aveva chiesto, in via incidentale, la liquidazione in suo favore dell'indennizzo assicurativo in virtù della clausola di vincolo in suo favore prevista nel contratto assicurativo; la domanda veniva respinta dal Giudice di primo grado per i motivi di sopra precisati e veniva riproposta in appello con motivo di gravame condizionato che la Corte d'Appello ha rigettato e in Cassazione con il settimo motivo di gravame.

La Suprema Corte ha **dichiarato inammissibile anche tale motivo di ricorso della BNL, con la conseguenza che sulla questione del vincolo di polizza e sull'accertamento del soggetto beneficiario dell'indennizzo assicurativo (ossia la Italgasbeton), si è formato il giudicato interno costituito dalla pronuncia del Tribunale di Roma in primo grado, che con motivazione corretta e condivisibile ha escluso la validità ed efficacia del vincolo, ai sensi dell'art. 2742 cc, statuendo la spettanza alla Italgasbeton dell'indennizzo assicurativo.**

B) Pur ritenendo non più contestabile tale capo della sentenza per intervenuto giudicato, riteniamo opportuno per mero scrupolo difensivo ribadire la assoluta infondatezza anche nel merito della domanda della BNL, in quanto del tutto infondata oltre che inammissibile per le seguenti ragioni già ampiamente illustrate in primo grado ed in appello, condivise dal Giudice di primo grado, e che qui si riassumono.

Invero, va innanzitutto evidenziato che la Italgasbeton I s.r.l., in seguito all'incidente del 18/7/2007 ha provveduto, a sue spese, alla parziale ricostruzione dei beni oggetto di ipoteca (lo stabilimento di Anagni) e pertanto alla fattispecie concreta doveva applicarsi l'art. 2742 c.c. per cui il dovuto indennizzo previsto dalla polizza sottoscritta

con le compagnie di assicurazione, più volte richiamate nel presente atto, doveva essere di sua spettanza malgrado la sussistenza del dedotto vincolo stipulato in favore della BNL al contrario di quanto viceversa asserito dal predetto istituto di credito.

La pretesa della comparente di ottenere il dovuto indennizzo, senza che lo stesso fosse corrisposto alla BNL si fonda su quello che costituisce il presupposto del fenomeno surrogatorio disciplinato dal citato art. 2742 c.c., costituito dalla esistenza di un contratto di assicurazione contro il rischio di perdita o di deterioramento della cosa sulla quale gravano diritti reali di garanzia, che, in mancanza di assicurazione, il debitore dovrebbe altrimenti ricostituire su altri suoi beni a richiesta del creditore, come esattamente motivato dal Tribunale di Roma nella sentenza di primo grado.

Nella disciplina legale del citato art. 2742 c.c. è previsto innanzitutto che l'indennizzo spetta al debitore assicurato se esso debba essere impiegato per il ripristino della cosa perita o danneggiata ovvero per soddisfare direttamente i creditori.

In tale secondo caso le somme dovute dall'assicurazione "sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati pignorati ed ipotecari secondo il loro grado" ed il credito per l'indennizzo nei confronti dell'assicuratore si trasferisce al creditore munito di causa di prelazione, il quale, per la realizzazione di esso, è titolare di azione intesa ad ottenere il pagamento della indennità medesima.

Al di là fattispecie regolata dal citato art. 2742 c.c. può anche sussistere l'ipotesi che le parti prevedano a favore del creditore privilegiato una clausola di vincolo di polizza con la quale, viene prevista una distinta copertura assicurativa del rischio relativo al diritto dello stesso creditore.

In tale ultima ipotesi, nello stesso negozio giuridico vengono a coesistere due autonomi rapporti assicurativi (Cass. 30/4/1981 n. 2649) che trovano la loro unica fonte nel contratto stipulato dal proprietario del bene nel proprio interesse ed a favore del terzo creditore ex art. 1411 c.c..

Invero, però, sia nella fattispecie regolata dall'art. 2742 c.c. (nel caso in cui cioè essendo le somme dovute dall'assicuratore vincolate al pagamento dei crediti assistiti da privilegio, pegno ed ipoteca, al creditore munito di causa di prelazione è attribuita azione diretta ad ottenere il pagamento dell'indennizzo), sia nella fattispecie diversa della stipulazione a favore dello stesso creditore della clausola di c.d. "vincolo di polizza", il creditore che nell'inerzia del proprietario della cosa assicurata, agisce per

ottenere il pagamento della indennità dall'assicuratore, è certamente tenuto a dimostrare non soltanto l'avvenuta realizzazione del rischio dedotto in assicurazione (ossia la perdita del bene oggetto di garanzia), ma anche a dare prova dell'entità del suo credito per consentirne all'assicuratore, la liquidazione.

Prendendo in esame il contenuto delle clausole si osserva che la polizza de quo è vincolata a favore della BNL, creditrice con garanzia ipotecaria.

Per effetto di tale vincolo, gli assicuratori si sono obbligati a riconoscere detto vincolo come l'unico ad essi dichiarato, a non liquidare alcun indennizzo se non nei confronti e col consenso della BNL, a pagare esclusivamente alla BNL e a notificare alla BNL l'eventuale pagamento di premi ed il mancato rinnovo, e a non apportare modifiche alla polizza senza il consenso della stessa BNL.

Di talchè è evidente che la detta clausola è riproduttiva della previsione di cui all'art. 2742 c.c., in quanto ha la funzione di garantire il credito della banca attraverso l'indennizzo contrattualmente convenuto in polizza, in caso di perimento del bene con il meccanismo del necessario preventivo consenso per il pagamento dell'indennizzo, in favore del contraente.

Invero, se la banca fosse la unica beneficiaria ed il pagamento dovesse essere effettuato unicamente nei confronti della banca medesima, non sarebbe stato previsto esplicitamente il consenso della banca stessa, previsto invece, all'evidenza, per procedere al pagamento in favore del contraente.

La detta clausola, quindi, non riproduce integralmente il meccanismo previsto dall'art. 2742 c.c., non facendo riferimento alla inefficacia del vincolo in caso che le indennità stesse vengano utilizzate per riparare la perdita del bene.

A maggior ragione quindi, **nel caso in cui, come quello per cui è causa, la ricostruzione del bene sia stata eseguita totalmente, la somma dell'indennizzo deve essere liquidata in favore dell'assicurato, essendo stato già perseguito il fine voluto dalla norma, vale a dire il ripristino della garanzia originaria del credito ipotecario.**

E' evidente quindi come nel caso che ci occupa, il vincolo non introduca una ulteriore ed autonoma garanzia per la restituzione del capitale, (come capziosamente dedotto da BNL) bensì ha la sola funzione di voler prevedere una garanzia collegata al bene

oggetto del credito originario e non già, quindi, una garanzia collegata direttamente all'importo del credito originario, e quindi ulteriore rispetto a quella già prevista.

Le argomentazioni di cui sopra sono state pienamente recepite dal Giudice di primo grado con la sentenza n. 18840/10, con motivazione logica, corretta e coerente.

Ne discende pertanto la totale infondatezza della domanda riconvenzionale di BNL laddove insiste nel ritenere che l'indennizzo che le compagnie di assicurazione devono pagare in virtù della polizza sottoscritta con l'assicurato Italgasbeton I s.r.l. debba spettarle di diritto in esecuzione del vincolo di polizza esistente in suo favore.

C) La inammissibilità ed infondatezza della pretesa di BNL spa ad ottenere per se in via esclusiva l'intero indennizzo dovuto in virtù della polizza, per garantirsi il pagamento dei propri crediti verso Italgasbeton (crediti nascenti dai due finanziamenti erogati e poi dichiarati risolti per mancato pagamento con decorrenza dal 1 aprile 1998 - come risulta e pacifico tra le parti ed accertato dal Tribunale a pag. 11 della sentenza di primo grado), appare evidente anche per i seguenti ulteriori motivi: a) in primo luogo proprio in considerazione della dichiarata risoluzione dei contratti di mutuo (richiamati nella Polizza e nella allegata Convenzione tra parte mutuante e mutuataria), e della conseguente cessazione della loro efficacia vincolante tra le parti; b) in secondo luogo perché la BNL gode comunque della piena garanzia reale del proprio credito, costituita dalle ipoteche e privilegi accesi proprio sullo stabilimento di Anagni al momento della erogazione dei mutui, garanzia che è pienamente operante avendo la Italgasbeton ripristinato la fabbrica, pertanto l'ottenimento dell'indennizzo di polizza costituirebbe una indebita ed illegittima duplicazione delle garanzie; c) infine perché la stessa BNL ha già azionato giudizialmente il proprio dedotto credito ottenendo un decreto ingiuntivo di pagamento nei confronti della mutuataria, parzialmente confermato dalla recente sentenza resa dal Tribunale di Frosinone n. 759/2014, (e già oggetto di impugnativa in appello) consumando in tal modo il proprio diritto ad ottenere il pagamento delle somme di cui asserisce di essere creditrice in forza dei contratti di mutuo (doc. 3).

Per i motivi tutti innanzi esposti e richiamando espressamente tutte le argomentazioni, deduzioni già proposti nei propri precedenti scritti difensivi, la Italgasbeton I srl,

CITA IN RINVIO

1) Generali Italia S.p.A (avente causa di INA-ASSITALIA S.p.A.) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Mogliano Veneto via Marocchesa 14 (cf 00409920584 - p.iva 00885351007), nonché elettivamente domiciliata in Roma via Guido Reni 56, presso il difensore costituito in Cassazione Avv. Stefano Gregorio;

2) Allianz S.p.A. (già Riunione Adriatica di Sicurtà RAS spa) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Trieste (cap 34123) Largo Ugo Irneri 1 (cf e p.iva 0502326309639), nonché elettivamente domiciliata in Roma via Guido Reni 56 presso il difensore costituito in Cassazione Avv. Stefano Gregorio

3) Unipolsai Assicurazioni S.p.A. (già Fondiaria Sai Spa) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bologna via Stalingrado 45 (cf e p.iva 00818570012), nonché elettivamente domiciliata in Roma via Guido Reni 56 presso il difensore costituito in Cassazione Avv. Stefano Gregorio

4) Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. – rappresentante di BNP Paribas S.A.- in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma via Vittorio Veneto 119 (c.f e p.iva 09339391006), nonché elettivamente domiciliata in Roma via Val Gardena n. 3 presso il difensore costituito in Cassazione avv. Lucio De Angelis a comparire dinanzi alla Corte di Appello di Roma, Sezione e Giudice designandi, per l'udienza del **24.6.2016** ore di rito, nella sua nota sede, con invito a costituirsi nei modi e nei termini di cui all'art. 166 c.p.c. e con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi, in contraddittorio, ovvero in loro contumacia, sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza disattesa, in totale riforma della sentenza di appello resa dalla Corte di Appello di Roma sez. III Civile in data 3.4/2.5.2014 n. 306 ed a parziale modifica della sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Roma in data 23.9.2010 n. 18840 :

- 1) rigettare ogni altra diversa domanda proposta nei confronti di Italgasbeton I srl ;
- 2) condannare le convenute Generali Italia spa, Allianz spa e Unipolsai spa in solido tra loro o secondo le rispettive quote di coassicurazione come indicate nella polizza, al pagamento in favore della Italgasbeton I srl della somma complessiva di € 7.400.000,00, o quella maggiore o minore che la Corte riterrà dovuta per legge oltre interessi dal fatto (18.7.2007) al saldo;

3) condannare le dette convenute in via solidale o pro quota nella percentuale indicata nella polizza, al risarcimento del danno subito a causa del ritardo nel pagamento dell'indennizzo, in misura quanto meno pari alla rivalutazione monetaria dell'indennizzo dal giorno del fatto (18.7.2007) e pertanto nell'importo di € 946.7810,00 calcolato alla data odierna, oltre rivalutazione successiva fino al saldo ,ovvero in quella misura maggiore o minore che la Corte riterrà dovuta;

4) in via del tutto subordinata, e nella ipotesi in cui la Corte ritenesse di confermare la quantificazione dei danni nella misura liquidata dal Tribunale di Roma nella sentenza di primo grado, si chiede espressamente alla Corte di precisare che l'indennizzo assicurativo dovuto ammonta ad € 6.920.000,00 in tal modo emendando l'errore materiale di calcolo commesso dal Tribunale;

5) con vittoria delle spese e compensi professionali dei vari gradi del giudizio di merito e di quello dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, maggiorati del rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge, e degli oneri accessori di legge.

Il valore del giudizio ammonta ad € 7.400.000,00 e pertanto il c.u. dovuto ammonta ad € 2.529,00, oltre marche accessorie.

Si depositano:

- 1) Copia autentica della sentenza della Corte di Cassazione n. 668/2016;
- 2) fascicoli di parte dei precedenti gradi del giudizio e precisamente
 - a) n. 3 fascicoli di parte del giudizio dinanzi alla Suprema Corte RG 26454/14
 - b) n. 2 fascicoli di parte del giudizio di appello RG 6944/2010
 - c) n. 1 fascicolo di parte del giudizio di primo grado RG 81225/08
 - d) n. 1 fascicolo di parte del giudizio cautelare in primo grado RG 81225/08
 - e) n. 1 fascicolo di parte del giudizio cautelare di reclamo in primo grado RG 81225/08ciascuno con indice vistato
- 3) Decreto ingiuntivo n. 301/2009 contro Italgasbeton ad istanza di BNL
- 4) Atto di appello Italgasbeton c/ BNL in data 26.11.2013

Si allegano in questa sede per più agevole ed immediata lettura i seguenti atti già allegati ai fascicoli di parte dei precedenti gradi del giudizio:

- 5) copia sentenza Tribunale di Roma n. 18840/2010;

**Studio Legale
Mancusi Persico & Associati
Corso di Francia 178
00191 Roma
Tel. 06.36303130 fax 06.36303460
E mail: mancusi.persico@libero.it**

6) copia sentenza Corte di appello di Roma n. 3064/2014;

7) copia Polizza Assicurativa n. 151/0043557

Roma 18.2.2016

Avv. Piero Mancusi

Avv. Antonella Persico